



TRIBUNALE di SANTA MARIA C.V.

39/2014 N. R.R. Fall.
Cron.

Il Tribunale di Santa Maria C.V., III sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dr. Enrico Caria	Giudice
Dr. Valeria Maisto	Giudice del.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.4.2014;

letto il ricorso presentato da I. S.R.L., in liquidazione, in persona del rappresentante legale *p.t.*, tendente ad ottenere la dichiarazione di fallimento della **E. s.r.l. in liquidazione**, con sede legale in Casapulla, (CE), alla Via (OMISSIS),

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

esaminata la documentazione allegata;

OSSERVA

La difesa del ricorrente, all'udienza di comparizione dinanzi al G.D. tenutasi in data 1.4.2014, ha depositato copia del ricorso in originale non regolarmente notificato. Più precisamente, dalla relata in atti è di solare coglimento che l'ufficiale giudiziario abbia eseguito la notifica del ricorso per cui è decreto direttamente attraverso il deposito dello stesso presso la Casa Comunale di Casapulla, nulla aggiungendo in ordine al prodromico tentativo, previsto dalla legge, di notifica presso la sede sociale, con conseguente irregolarità dell'intero processo notificatorio e, quindi, improcedibilità del ricorso di fallimento.

Il Collegio ritiene, a tal proposito, necessari alcuni rilievi, di portata dirimente per l'esito della decisione in questa sede adottata, anche alla luce del *ius novum* che ha

interessato la materia e, soprattutto, al recente verificarsi dell'impatto applicativo della riforma.

Come è noto, l'art 17, co.1, lett. a) del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni nella L. 221 del 2012, ha profondamente inciso sulla portata dispositiva del terzo comma dell'art 15 L.F. prescrivendo, per la notifica dei ricorsi di fallimento-depositati a far data dal 1.1.2014 - ex art 17, comma 3, d.l. 179/2012- un procedimento trifasico e, nel suo scandirsi, progressivo.

Il primo gradino del procedimento in parola, di portata di certo dirompente nel panorama delle notifiche degli atti recettizi e, ancor più, nel sistema fallimentare sino ad ora normativamente disegnato, descrive una notifica da effettuarsi a cura, non più del ricorrente, bensì della cancelleria, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata fornito dal debitore al Registro delle Imprese ovvero all'Indice Nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti - cd INI-PEC, istituito dallo stesso D.L. 179/2012 mediante l'introduzione dell'art. 6-bis nel D.Lgs. 82/2005-.

Ove tale modalità notificatoria sia inibita dall'impossibilità di effettuare una PEC o in caso di esito negativo della stessa, il ricorrente ne avrà immediata contezza sul proprio indirizzo di PEC, di cui, quindi dovrà essere, a fortiori, necessariamente munito, e potrà, quindi, adoperarsi a chè il procedimento si incanali verso la seconda fase legislativamente prescritta.

Ed infatti, in tale ipotesi si ricorrerà, per rendere edotto il fallendo o, quantomeno, per soddisfare quell'esigenza di conoscenza-conoscibilità degli atti giuridici, alla notificazione da eseguirsi *esclusivamente di persona* ai sensi dell'art.107, primo comma, DPR.n.1229/1959, presso la sede risultante dal Registro delle Imprese, da intendersi la stessa quale sede legale o, ove vi sia discrepanza tra la stessa e la sede effettiva dell'organo sociale, anche presso quest'ultima. Tale ultimo rilievo diviene necessario alla luce di una esigenza di organicità di sistema laddove, la stessa legge fallimentare, in ipotesi di non coincidenza delle sedi in parola, dà rilievo al luogo ove risiede il centro propulsivo aziendale, come Paltronde, confermano disposizioni quali l'art 9 L.F. in punto di competenza o l'art. 17 L.F. al suo comma 2, in punto di pubblicazione della sentenza di fallimento.

Tornando alle modalità di notificazione, si noti come il legislatore ha quindi, con l'inciso "di persona" escluso dal novero dei mezzi i notifica, ora percorribili, quello tramite mezzo postale, altrimenti contemplato dalla norma citata, affidando l'operazione esclusivamente all'Ufficiale Giudiziario, in linea con la *ratio* dell'intero intervento legislativo bel esplicitato nella *Relazione* allo stesso, teso a celerizzare l'intero processo notificatorio prodromico all'istruttoria prefallimentare, ovviando, in uno alle problematiche connesse alle notifiche effettuate a mezzo posta, spesso fonte di incertezze conoscitive con effetti paralizzanti per il prosieguo delle procedure non solo fallimentari.

Orbene, ov'anche il tentativo fatto dall'Ufficiale Giudiziario presso la sede risultante dal Registro delle Imprese risultasse *inutiliter datum*, la notifica dovrà essere fatta attraverso il deposito dell'atto presso la casa comunale della sede dell'impresa come prima individuata.

Tale modalità integra, però, l'ultimo tassello di un procedimento che il legislatore ha espressamente descritto quale progressivo nel suo esperirsi e quindi perfezionarsi; la modalità in parola dovrà quindi essere attuata solo in ipotesi di insuccesso della via telematica e di quella effettuata presso la sede sociale.

Ciò posto, nel caso che ci occupa, dalla relata in atti, il Collegio non può trarre alcun elemento attraverso il quale ritenere che la suddetta progressività di tentativi sia stata rispettata.

Nella stessa, infatti, non vi è alcuna attestazione dell'Ufficiale Giudiziario tesa ad affermare l'irreperibilità all'indirizzo indicato del Registro delle Imprese di sede della società della stessa e che, comunque, lo stesso si sia ivi recato prima di procedere al deposito dell'atto presso la Casa Comunale.

Il procedimento di notificazione *ex lege* richiesto è, pertanto, nel caso per cui è decreto, monco di un necessario tassello intermedio, momento, peraltro, maggiormente garante dell'effettiva conoscibilità del ricorso di fallimento in capo al debitore, a cui, il Legislatore, con il meccanismo predisposto, rinuncia solamente dopo il suo effettivo esperimento.

A tacer d'altro, si rileva che né prima della scadenza del termine a difesa previsto dall'art. 15 L.F., né all'udienza dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare, parte ricorrente ha chiesto una rimessione in termini per la rinnovazione della notifica erroneamente effettuata dall'Ufficiale Giudiziario.

Tale circostanza inibisce al Collegio la possibilità di una eventuale rimessione in termini per cui, di conseguenza, può muoversi, a carico del ricorrente, un addebito colposo per il non esatto instaurarsi del contraddittorio.

Alla luce di quanto sopra detto, e, considerata, dunque, l'assenza del perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso, che va, pertanto, dichiarato improcedibile;

Letti gli artt. 15 e 22 L.Fall.;

P. M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Santa Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 2.4.2014

Il giudice del.

Dott.ssa Valeria Maisto

Il Presidente

Dott. Gian Piero Scoppa